

N. 3687-591-1143-1154-1276-1397-1578-1828-1841-2218  
2220-2250-2330-2458-2460-2726-2748-2841-3408-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## DISEGNO DI LEGGE

N. 3687

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 29 luglio 2010 (v. stampato Senato n. 1905)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
**(GELMINI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

CON IL MINISTRO PER I RAPPORTI CON LE REGIONI  
**(FITTO)**

CON IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE  
**(BRUNETTA)**

E CON IL MINISTRO DELLA GIOVENTÙ  
**(MELONI)**

---

Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario

---

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 2 agosto 2010*

---

---

**NOTA:** La VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione), il 19 novembre 2010, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge n. 3687. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 591, 1143, 1154, 1276, 1397, 1578, 1828, 1841, 2218, 2220, 2250, 2330, 2458, 2460, 2726, 2748, 2841, 3408, si vedano i relativi stampati.

E

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 591**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TASSONE, CICCANTI, DELFINO, DIONISI, MANNINO,  
NARO, OCCHIUTO, PIONATI, RUVOLO, VOLONTÈ**

---

Norme in materia di ricercatori operanti in territorio italiano

*Presentata il 30 aprile 2008*

---

**n. 1143**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GHIZZONI, VELTRONI, SORO, SERENI, BRESSA, BERSANI, COSCIA,  
BACHELET, MAZZARELLA, NICOLAIS, PICIERNO, TOCCI, SIRAGUSA,  
PES, DE PASQUALE, ROSSA, ANTONINO RUSSO, LOLLI, GINEFRA,  
DE BIASI, MADIA, BOSSA, MARCHI, MOTTA, DE TORRE, LEVI**

---

Disposizioni per la stipulazione di contratti  
relativi allo svolgimento di progetti di ricerca  
scientifica diretti da giovani ricercatori

*Presentata il 22 maggio 2008*

---

**n. 1154**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBIERI, CARLUCCI**

---

Equiparazione dei diplomi universitari triennali  
alle corrispondenti lauree di primo livello

*Presentata il 26 maggio 2008*

---

**n. 1276**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRIMOLDI, ALLASIA, REGUZZONI, SALVINI, STUCCHI**

---

Nuove norme in materia di pagamento delle tasse  
di iscrizione e dei contributi universitari

*Presentata il 10 giugno 2008*

---

**n. 1397**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BARBIERI, CARLUCCI**

---

Disposizioni concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico  
dei professori universitari incaricati stabilizzati

*Presentata il 26 giugno 2008*

---

**n. 1578**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARIO PEPE (PdL), CARLUCCI**

---

Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e altre disposizioni  
in materia di accesso ai corsi universitari

*Presentata il 31 luglio 2008*

---

**n. 1828**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NARDUCCI, BARBA, BOBBA, DI BIAGIO, D'INCECCO, FEDI,  
GARAVINI, LAGANÀ FORTUGNO, SAMPERI, TIDEI**

---

Istituzione del ruolo unico della docenza universitaria e disci-  
plina relativa al reclutamento e alla valutazione dell'attività  
scientifica e didattica dei docenti universitari

*Presentata il 23 ottobre 2008*

---

**n. 1841**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GRASSI, BOCCI, BUCCHINO, ENZO CARRA, CERA, CONCIA,  
FERRARI, FOGLIARDI, LOSACCO, MARGIOTTA, GIORGIO  
MERLO, PEDOTO, MARIO PEPE (PD), SERVODIO, TOUADI**

---

Disposizioni per il sostegno operativo e finanziario dell'attività  
didattica e di ricerca delle università statali

*Presentata il 29 ottobre 2008*

---

**n. 2218**, d'iniziativa del deputato **PICIERNO**

---

Disposizioni concernenti l'accesso ai corsi universitari e  
delega al Governo in materia di orientamento per le scelte  
relative all'istruzione superiore

*Presentata il 18 febbraio 2009*

---

**n. 2220**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FUCCI, DISTASO, ANGELI, BARANI, BARBA, BERARDI, CALABRIA,  
CARLUCCI, CASTIELLO, CATANOSO GENOESE, CERA, CERONI,  
COLUCCI, DE CORATO, DI CATERINA, DI VIRGILIO, DIMA, D'IN-  
CECCO, DIVELLA, GIBIINO, GOLFO, GOTTARDO, PORCU, RAISI,  
RAZZI, ROSSO, SAMMARCO, SARDELLI, SPECIALE, TORRISI**

---

Delega al Governo in materia di disciplina dell'accesso  
ai corsi universitari a numero chiuso

*Presentata il 18 febbraio 2009*

---

**n. 2250**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAGNANI, BARBIERI, BIASOTTI, CARLUCCI, CECCACCI  
RUBINO, DI CENTA, PALMIERI, PELINO, RAISI**

Delega al Governo per l'abolizione del valore legale  
del diploma di laurea

*Presentata il 27 febbraio 2009*

**n. 2330**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARAVINI, GHIZZONI, GOZI, CALGARO, BOCCIA, BOCCUZZI,  
BORDO, BUCCHINO, CONCIA, CUPERLO, DE MICHELI, GIANNI  
FARINA, FARINONE, FEDI, MADIA, MOGHERINI REBESANI,  
MOSCA, NARDUCCI, PORTA, SARUBBI, TOUADI, VACCARO,  
VELO, ZAMPA**

Disposizioni per incentivare l'assunzione di ricercatori  
operanti all'estero da parte delle università italiane e  
istituzione della Fondazione denominata « Per una  
ricerca italiana del merito e dell'eccellenza » (PRIME)

*Presentata il 24 marzo 2009*

**n. 2458**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FIORONI, GHIZZONI, COSCIA, MAZZARELLA, BACHELET, DE  
PASQUALE, DE BIASI, LEVI, PICIERNO, ANTONINO RUSSO,  
ROSSA, SIRAGUSA, PES, SARUBBI, NICOLAIS, VASSALLO**

Disposizioni concernenti l'organizzazione e il finanziamento delle  
università, lo stato giuridico e il reclutamento dei professori  
universitari, e norme per la promozione del diritto allo studio  
e delle attività di ricerca

*Presentata il 20 maggio 2009*

**n. 2460**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GOISIS, REGUZZONI, STUCCHI**

---

Istituzione del ruolo unico dei professori universitari e del ruolo dei ricercatori nonché disciplina relativa allo stato giuridico, al reclutamento e alla valutazione dell'attività scientifica e didattica dei medesimi

*Presentata il 21 maggio 2009*

---

**n. 2726**, d'iniziativa del deputato **CARLUCCI**

---

Istituzione del Fondo rotativo per il finanziamento degli studi universitari

*Presentata il 25 settembre 2009*

---

**n. 2748**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LA LOGGIA, ANGELI, BARBIERI, BIANCOFIORE, BIASOTTI, CARLUCCI, CASTIELLO, CATONE, CESARO, DIVELLA, VINCENZO ANTONIO FONTANA, FUCCI, GIRLANDA, JANNONE, LAMORTE, LORENZIN, LUCIANO ROSSI, SAMMARCO, SOGLIA, SPECIALE, STASI, TAGLIALATELA, TORRISI, TRAVERSA, VELLA, VENTUCCI**

---

Disposizioni in materia di età pensionabile dei professori universitari ordinari che prestano servizio nelle libere università private riconosciute dallo Stato

*Presentata il 29 settembre 2009*

---

**n. 2841**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LORENZIN, CAZZOLA, APREA, BARANI, BARBIERI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BIASOTTI, BITONCI, BOSI, CARLUCCI, CASTIELLO, CENTEMERO, CICCIOLI, COLUCCI, RENATO FARINA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, FUCCI, GIRLANDA, IAPICCA, LEHNER, LUPI, MANNINO, GIULIO MARINI, MILANATO, MOSCA, ANGELA NAPOLI, NASTRI, ORSINI, PAGANO, PAGLIA, RAISI, RAO, REGUZZONI, SCANDROGLIO, SISTO, SOGLIA, SPECIALE, STASI, TADDEI, TORRISI, TRAVERSA, VACCARO, VELLA, VIGNALI, ZINZI**

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, e all'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in materia di stato giuridico dei ricercatori universitari

*Presentata il 20 ottobre 2009*

**n. 3408**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANNA TERESA FORMISANO, CIOCCHETTI**

Modifica all'articolo 4 della legge 2 agosto 1999, n. 264, concernente la formazione di una graduatoria unica nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea specialistica o magistrale e ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria e in architettura nonché ai corsi di laurea delle professioni sanitarie

*Presentata il 20 aprile 2010*

(Relatore: **FRASSINETTI**, per la maggioranza)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3687 e rilevato che:

il provvedimento reca una disposizione finalizzata alla riforma del sistema universitario mediante il conferimento di quattro deleghe, ciascuna delle quali con un oggetto specifico e propri principi e criteri direttivi; in particolare, l'articolo 5 conferisce deleghe per la valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università (comma 3), per la revisione della disciplina di contabilità degli atenei (comma 4), per l'introduzione di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei (comma 5), per la revisione della normativa in materia di diritto allo studio e definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (comma 6);

il disegno di legge reca, altresì, tre autorizzazioni alla delegificazione, segnatamente per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio (articolo 8, comma 1), e per quelli assunti secondo le nuove disposizioni introdotte dalla legge in esame (articolo 8, comma 3), nonché per la disciplina delle procedure finalizzate al conseguimento della "abilitazione scientifica nazionale" introdotta dall'articolo 16 del testo; le citate norme di delegificazione indicano le norme generali cui la nuova disciplina deve ispirarsi, senza però effettuare la ricognizione delle disposizioni vigenti destinate ad essere abrogate dalla nuova disciplina regolamentare, discostandosi dunque dal modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 che affida alle norme primarie l'individuazione degli effetti abrogativi destinati a prodursi; in tal senso la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3) raccomanda che sia la norma di autorizzazione ad indicare "espressamente le disposizioni abrogate" con "effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari";

nel procedere ad una complessiva riforma del sistema universitario, con riguardo alla docenza, all'organizzazione ed al funzionamento delle strutture universitarie, nonché alla promozione del diritto allo studio, il provvedimento in esame non realizza un adeguato coordinamento con le preesistenti fonti normative, particolarmente urgente in settori connotati da una peculiare stratificazione normativa come quello in esame; al riguardo, si evidenzia l'assenza nel testo di una delega legislativa (o di uno specifico principio e criterio direttivo per le deleghe ivi conferite) che sia esplicitamente finalizzata al riordino ed alla semplificazione della normativa vigente; in via esemplificativa, si evidenzia che l'articolo 22 esclude in maniera non testuale i professori ed i ricercatori universitari dall'ambito di applicazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di collocamento a riposo, e l'articolo 25, comma 5, in materia di determinazione dei posti disponibili nei corsi di laurea



in medicina, si sovrappone alla disciplina vigente in materia senza alcun coordinamento (legge n. 264 del 1999);

il disegno di legge effettua talune deroghe alla disciplina vigente, talvolta senza precisare adeguatamente l'ambito della deroga medesima: in particolare, l'articolo 1, comma 2, autorizza implicitamente le università ad organizzarsi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, senza precisare quali siano le norme derogabili; anche l'articolo 6, comma 7, configura una deroga, dagli incerti confini, al regime di incompatibilità "con l'esercizio del commercio e dell'industria" da parte dei professori e ricercatori universitari sancito dalla medesima disposizione; l'articolo 7, comma 1, non chiarisce se la deroga al regime dell'aspettativa dei professori riguardi solo il periodo massimo di fruibilità o l'intera disciplina attualmente vigente, che andrebbe dunque soppressa;

esso reca inoltre disposizioni che contengono richiami normativi effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (in particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera *h*) richiama il decreto-legge n. 120 del 1995 senza precisare che ci si riferisce all'articolo 6, comma 1; l'articolo 2, comma 1, lettera *n*) richiama l'articolo 16 del decreto legislativo n. 165 del 2001 in relazione ai "compiti, in quanto compatibili" attribuiti al direttore generale; l'articolo 6, comma 12, e l'articolo 8, comma 1, richiamano il decreto-legge n. 78 del 2010 senza indicare la relativa legge di conversione (legge 30 luglio 2010, n. 122); l'articolo 10, comma 3, rinvia alla "normativa vigente" per la disciplina del procedimento disciplinare davanti al collegio, senza chiarire a quali disposizioni si intenda far riferimento;

il testo contiene, all'articolo 2, comma 2, lettera *e*) un richiamo alle "funzioni di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*)" mentre andrebbe espunto il riferimento alla lettera *b*); inoltre, l'articolo 25, comma 7, rinvia alla lettera *g*) del comma 1 dell'articolo 1, mentre quest'ultimo non reca alcuna lettera *g*);

infine, il disegno di legge presenta numerose espressioni imprecise ovvero dal significato tecnico-giuridico di non immediata comprensione: ad esempio, l'articolo 1, comma 5, si riferisce alle "università svantaggiate"; l'articolo 7, comma 4, stabilisce che in caso di cambiamento di sede, sia possibile conservare "la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile"; l'articolo 12, comma 1, fa riferimento a "progressivi incrementi negli anni successivi" senza indicare l'anno dal quale acquista efficacia la nuova disciplina dei contributi statali;

il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), redatte secondo i modelli stabiliti — rispettivamente — dalla direttiva del Presidente del Consiglio in data 10 settembre 2008 e dal regolamento di cui al decreto del presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 7, comma 1 – secondo cui “in deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa” – si chiariscano i rapporti tra tale disposizione e la disciplina che si intende derogare, chiarendo se la deroga riguarda solo i periodi di fruibilità dell'aspettativa (il citato articolo 17 consente non più di due anni accademici in un decennio), o l'intera disciplina dell'articolo 17 in merito al regime di fruibilità dei congedi e dei soggetti che ne possono fruire, determinandone una implicita abrogazione;

all'articolo 25, comma 7 – che si riferisce al procedimento di chiamata dei professori – si verifichi la correttezza del richiamo normativo all'articolo 1, comma 1, lettera g) della legge n. 210 del 1998, in quanto il riferimento corretto appare essere all'articolo 2 della medesima legge, di cui è tuttavia disposta l'abrogazione dall'articolo 1, comma 22, della legge n. 230 del 2005, con decorrenza dall'entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi della delega ivi conferita, in base alla quale è stato adottato il decreto legislativo n.164 del 2006; al riguardo si evidenzia anche che “relativamente al reclutamento dei ricercatori l'abrogazione degli articoli 1 e 2 della legge n. 210 del 1998 decorre dal 30 settembre 2013” (articolo 1, comma 22, della citata legge n. 230);

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

si provveda a coordinare l'articolo 2, comma 7 – che prevede la trasmissione dello statuto delle università “al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso” – con il citato articolo 6 della legge n. 168, il cui comma 9 già stabilisce che gli statuti ed i regolamenti di ateneo “sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame”, chiarendo quindi se tale norma opera come deroga una tantum alla disciplina ordinaria oppure ne costituisca una modifica implicita che opera a regime.

Il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

nelle seguenti disposizioni, dovrebbe valutarsi se lo strumento normativo ivi previsto sia congruo in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire:

a) all'articolo 4 – finalizzato ad istituire il fondo per il merito a favore degli studenti meritevoli – l'intera disciplina di attuazione è

demandata ad un “decreto di natura non regolamentare”, risultando quindi quest’ultimo atto chiamato a definire tutti i principali elementi attuativi della nuova disciplina;

b) all’articolo 5, comma 3, lettera f), si indica tra i principi e criteri direttivi della delega al Governo la “revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato”, mentre il successivo articolo 8 demanda la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori (già in servizio o vincitori di concorsi) a regolamenti di delegificazione;

c) all’articolo 5, comma 4 – che detta i principi e criteri direttivi per la delega finalizzata alla revisione della disciplina concernente la contabilità degli atenei – sembrerebbe, dal tenore letterale della disposizione, che al decreto legislativo sia sostanzialmente demandata solo la previsione dell’introduzione di tale tipo di contabilità e l’estensione ai dipartimenti del sistema di tesoreria unica mista, ribadendo in sostanza quanto già previsto dalla norma di delega, dal momento che i principi contabili e gli schemi di bilancio sono stabiliti ed aggiornati dal Ministero dell’università, di concerto con il Ministero dell’economia (presumibilmente con decreti ministeriali); inoltre, la lettera f) prevede da un lato la “introduzione del costo standard unitario di formazione per studente in corso” e dall’altro la “individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo standard unitario”: anche qui dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che il decreto legislativo non debba nemmeno quantificare il costo standard, ma limitarsi ad individuare gli indici da utilizzare per la sua quantificazione, che peraltro non appare chiaro a quale soggetto competa;

d) all’articolo 16 – che reca una ulteriore autorizzazione alla delegificazione, con riguardo alla “abilitazione scientifica nazionale”, istituita dal comma 1 del medesimo articolo e che è destinato a sostituire integralmente le procedure di reclutamento attualmente previste – non sembrerebbe necessaria alcuna forma di delegificazione, potendosi avvalere di regolamenti attuativi, ai sensi del comma 1 dell’articolo 17 della legge n. 400 dell’1988, la cui adozione determina l’entrata in funzione del nuovo sistema e l’abrogazione del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, come già previsto dall’articolo 25, comma 9, “dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 16, comma 2”; peraltro, in presenza di una pluralità di regolamenti (consentita dalla norma di autorizzazione), si segnala che resta indeterminata la decorrenza dell’abrogazione;

all’articolo 2, comma 1, lettera g) – che detta i “vincoli e criteri direttivi” cui devono attenersi le università nel disciplinare la propria organizzazione, prevedendo la “attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell’efficacia dell’offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15” – dovrebbe valutarsi l’esigenza di sostituire il riferimento alla citata legge 15, trattandosi di una disposizione che reca principi e criteri direttivi per una delega legislativa già esercitata e adesso scaduta, eventualmente con un esplicito richiamo alle

disposizioni dei decreti legislativi attuativi della delega (n. 150 del 2009 e n. 198 del 2009);

all'articolo 5, comma 7 – che prevede che gli schemi dei decreti legislativi attuativi delle deleghe di cui al medesimo articolo siano emanati previa intesa con la Conferenza Stato-regioni – dovrebbe verificarsi l'opportunità di chiarire gli effetti della eventuale mancanza della medesima intesa sull'esercizio della delega, precisando se in tal caso opera il meccanismo di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997; ciò anche al fine di evitare dubbi interpretativi che potrebbero ingenerarsi tenendo conto che in analoghi precedenti la delega non è stata esercitata (articolo 24, comma 2, della legge n. 328 del 2000; articolo 1, comma 2, della legge n. 53 del 2003; articolo 6 della legge n. 56 del 2005) ovvero è stata esercitata sulla base del parere, in luogo dell'intesa, della Conferenza unificata (articolo 6 della legge n. 171 del 2005) o addirittura è stata esercitata anche in presenza di un esplicito diniego di intesa sul provvedimento (alla delega di cui all'articolo 4 della citata legge n. 53 del 2003, in materia di alternanza scuola-lavoro, è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 77 del 2005, il cui preambolo dà conto della “mancata intesa”); da ultimo, con riguardo alla legge n. 42 del 2009, in materia di federalismo fiscale, sono stati per ora emanati il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, recante attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, che dà conto, nelle premesse, del mancato raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata e del parere favorevole della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali (non previsto dalla legge) ed il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale, che invece dà conto nelle premesse dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata;

al medesimo articolo 5 dovrebbe inoltre valutarsi l'opportunità di espungere dai principi e criteri direttivi della delega la “previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera l) del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”, in quanto la disposizione richiamata prevede una peculiare modalità di quantificazione e copertura degli oneri (I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie) e non sembra quindi costituire un autonomo principio di delega;

all'articolo 8 – che autorizza il Governo ad adottare regolamenti di delegificazione – dovrebbe procedersi, per quanto detto in premessa, ad esplicitare le norme primarie per le quali si produce l'effetto abrogativo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari, in ossequio al modello di delegificazione codificato dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 e della Circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi (paragrafo 3); inoltre, andrebbe precisato se l'effetto abrogativo del comma 2 dell'articolo in esame, che rimuove gli effetti negativi sul piano retributivo per coloro

che non abbiano effettuato pubblicazioni scientifiche nel biennio precedente, operi immediatamente ovvero solo a seguito della vigenza della nuova disciplina; infine, dovrebbe eliminarsi la parte finale del comma 4, dal momento che la previsione secondo cui i regolamenti sono adottati “previo parere delle Commissioni parlamentari competenti” opera adesso in via generale per tutti gli schemi di regolamenti di delegificazione, essendo contenuta nell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all’articolo 2:

a) al comma 1, dedicato agli organi delle università: dovrebbe inserirsi alla lettera a) anche il direttore generale;

b) al medesimo comma 1, alla lettera h), andrebbe valutata l’opportunità di richiamare la competenza del consiglio di amministrazione ad approvare non soltanto la proposta di chiamata da parte del dipartimento di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 17, (professori ordinari ed associati), ma anche quella di cui all’articolo 21, comma 2, lettera d), che riguarda la proposta di chiamata per i ricercatori a tempo determinato;

c) alla lettera r) del comma 1, dovrebbe precisarsi che il rettore è componente di diritto anche del consiglio di amministrazione (ai sensi della lettera i), mentre la disposizione in commento ne richiama esclusivamente la partecipazione al Senato accademico;

d) al comma 2, riguardante l’articolazione interna delle università, alla lettera e), che richiama le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), dovrebbe espungersi il riferimento alla lettera b), che non tratta delle funzioni di alcun organismo;

e) al comma 3 — concernente gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale — dovrebbe specificarsi, in analogia con il comma 2, se si riferisce unicamente alle università statali, tenuto conto che tra gli istituti superiori ad ordinamento speciale figura anche l’università per stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, che risulta essere non statale;

f) al comma 5, andrebbe chiarito a chi spetti adottare, a regime, le eventuali modifiche successive dello stesso statuto, dal momento che la disciplina in esame si riferisce solo allo statuto adottato in sede di prima applicazione; peraltro, la disposizione utilizza le parole “quindici componenti, tra i quali” mentre sarebbe corretto chiarire che l’organo è composto di “quindici componenti, di cui”;

all’articolo 4, comma 9 — che, novellando l’articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986) consente la deducibilità fiscale delle erogazioni in favore del “fondo per il merito” istituito dal provvedimento in esame — dovrebbe comunque specificarsi nella norma novellata che ci si intende riferire al Fondo per il merito degli studenti universitari;

all'articolo 9 — che istituisce “un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230” — dovrebbe effettuarsi una modifica esplicita di quest'ultima disposizione che limita la premialità ai soli “professori a tempo pieno”;

all'articolo 17, comma 1, lettera *c*), andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se ci si intenda riferire a tutti i soggetti indicati nella lettera *b*) (inclusi quindi i professori universitari già in servizio) ovvero soltanto agli “studiosi”, come indicato nel testo;

all'articolo 19, comma 4, dovrebbe coordinarsi il riferimento ai “soggetti di cui al comma 1” contenuto nell'alinea (categoria che include università, istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione, nonché l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile e l'Agenzia spaziale italiana), con le lettere *a*) e *b*), che invece si riferiscono esclusivamente agli atenei.

---

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

La I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 Governo ed abb., approvato dal Senato, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

considerato che:

le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia università e che la giurisprudenza costituzionale ha precisato che, ai fini della definizione delle competenze in materia di università, rileva il disposto dell'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari possono essere altresì ricondotte alla materia ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali, che è materia di competenza legislativa esclusiva statale (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *g*), della Costituzione);

osservato che:

il comma 2 dell'articolo 1 prevede che sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della



ricerca, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti;

l'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione prevede, come già ricordato, che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

la previsione di forme di autonomia universitaria differenziate – a seconda del conseguimento ovvero del mancato conseguimento di stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché di risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca – dovrebbe essere attentamente valutata sotto il profilo della ragionevolezza, verificando che i valori che si intendono tutelare con tale previsione siano tali da giustificare, in un'ottica di bilanciamento, il parziale sacrificio, per alcune università, dell'autonomia riconosciuta ad altre;

appare, in ogni caso, meritevole di una più attenta riflessione – stante la riserva di legge dello Stato stabilita dall'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, in materia di limitazione all'autonomia universitaria – la previsione di demandare ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare la definizione dei criteri per l'ammissione alla forma di autonomia più ampia;

considerato altresì che:

l'articolo 4, nell'istituire presso il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un Fondo per il merito volto a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti erogando premi di studio, buoni studio o finanziamenti, rimette la determinazione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, comprese le modalità di utilizzo del fondo, a decreti ministeriali « di natura non regolamentare », da adottarsi sentita la Conferenza Stato-regioni;

la sentenza della Corte costituzionale n. 308 del 2004, con riferimento ad un fondo analogo – quello per la garanzia del rimborso dei prestiti fiduciari per il finanziamento degli studi universitari dei capaci e meritevoli – ha chiarito che, attenendo il fondo, in quanto volto alla promozione del diritto allo studio, alla materia dell'istruzione, che è materia di legislazione concorrente, la sua disciplina non può prescindere dal diretto coinvolgimento delle regioni;

l'articolo 4, comma 3, riservando ogni potere decisionale ad organi dello Stato e assegnando alle regioni un ruolo meramente consultivo, non tiene adeguato conto dell'esigenza del coinvolgimento delle regioni;

osservato che:

all'articolo 6, comma 3, si prevede una retribuzione aggiuntiva per i ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, siano affidati moduli o corsi curriculari e si permette loro di conservare il titolo di professore aggregato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio goduti nell'anno successivo a quello in cui sono svolti tali moduli e corsi curriculari;

ai sensi all'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, corsi e moduli curriculari possono essere affidati, con il loro consenso, non solo ai ricercatori, ma anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai professori incaricati stabilizzati;

in base al citato comma 11, però, l'affidamento di corsi e moduli curriculari avviene fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico dei soggetti sopra richiamati;

l'articolo 6, comma 3, del testo in esame determina pertanto una ingiustificata disparità di trattamento normativo, in caso di affidamento su base volontaria di corsi e moduli curriculari, tra i ricercatori (per i quali viene previsto un trattamento economico aggiuntivo) e gli altri soggetti sopra richiamati (per i quali continuerebbe a valere il comma 11 citato, ai sensi del quale l'affidamento dei corsi e moduli curriculari avviene fermo restando l'inquadramento e trattamento giuridico ed economico);

analogamente, si determina una disparità di trattamento tra i diversi soggetti di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005 per quanto concerne il mantenimento del titolo di professore aggregato anche nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio goduti nell'anno successivo a quello in cui sono svolti tali moduli e corsi curriculari;

rilevato che:

all'articolo 6, comma 11, si prevede che lo schema-tipo delle convenzioni che dovranno intervenire tra le università e le regioni per la regolazione dei rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale sia predisposto dal Governo con il mero parere della Conferenza Stato-regioni, laddove, trattandosi di convenzioni tra le regioni e le università e vertendo tali convenzioni almeno in parte su di una materia di legislazione concorrente (tutela della salute), sarebbe più corretto prevedere almeno l'intesa con la Conferenza Stato-regioni;

considerato che:

l'articolo 14-*bis* prevede che, al fine di favorire le attività di formazione continua « dei dirigenti scolastici », a decorrere dall'anno accademico 2011-2012 i « soggetti » in possesso dei due titoli di studio ivi previsti (laurea magistrale e diploma rilasciato da una istituzione



di alta formazione artistica e musicale) fruiscono senza limitazioni su base reddituale dell'esonero totale dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi ai fini dell'immatricolazione, iscrizione e frequenza di un ulteriore corso di laurea;

non appare chiara la ragione per la quale l'esonero dalle tasse universitarie e dagli oneri aggiuntivi viene limitato ai soli soggetti in possesso dei titoli di studio ivi indicati, né appare chiara la relazione tra i « dirigenti scolastici » e i « soggetti » in possesso dei due titoli di studio citati: non appare chiaro, in particolare, se l'esonero riguardi soltanto i dirigenti scolastici in possesso dei due titoli di studio ovvero tutti i soggetti in possesso dei due titoli di studio;

il comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* prevede, per la copertura finanziaria della misura, un « limite massimo » di spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, laddove, stabilendo la norma un diritto soggettivo in capo ai soggetti in possesso dei requisiti, non è ammissibile la fissazione di un limite di spesa;

rilevato che:

all'articolo 17-*bis*, comma 4, si prevede che non hanno diritto al congedo straordinario, tra gli altri, i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo;

non è chiaro se la disposizione sia volta a limitare ad un anno il periodo di congedo straordinario cui hanno diritto i pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato ovvero a precisare che non hanno più diritto al congedo straordinario i pubblici dipendenti iscritti a corsi di dottorato che, dopo averne già usufruito per almeno un anno accademico, non abbiano poi conseguito il titolo;

rilevato infine che:

l'articolo 20, comma 1, prevede che le università possono avvalersi per le attività di insegnamento della collaborazione di esperti di alta qualificazione e che, in caso di collaborazioni a titolo gratuito, queste possono riguardare esclusivamente soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a quarantamila euro lordi;

non appare ragionevole prevedere tra i requisiti della collaborazione per l'insegnamento universitario — sia pure di quella a titolo gratuito — un requisito non afferente alla preparazione del soggetto, ma al suo reddito;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 4, comma 3, si stabilisca che i decreti ivi previsti per la disciplina dei criteri e delle modalità di attuazione dell'articolo

stesso siano adottati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anziché soltanto « sentita » la stessa;

2) all'articolo 6, comma 11, si preveda l'obbligo dell'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sullo schema tipo delle convenzioni tra regioni e università ivi previste;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, comma 2, la Commissione di merito valuti, sotto il profilo della ragionevolezza, che i valori che si intendono tutelare siano tali da giustificare, in un'ottica di bilanciamento, il parziale sacrificio, per alcune università, dell'autonomia riconosciuta ad altre;

b) all'articolo 1, comma 2, valuti la Commissione l'opportunità di definire direttamente nella legge i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti ovvero di demandare la loro definizione ad un apposito regolamento di attuazione della legge;

c) l'articolo 6, comma 3, sia riformulato, come novella all'articolo 1, comma 11, della legge n. 230 del 2005, prevedendo la retribuzione aggiuntiva e la conservazione del titolo di professore aggregato non solo a favore dei ricercatori, ma di tutti i soggetti ai quali è possibile, ai sensi del comma 11 citato, affidare corsi e moduli curriculari; ovvero si preveda che corsi e moduli curriculari non possano essere affidati a soggetti diversi dai ricercatori;

d) all'articolo 14-*bis* si chiarisca se l'esonero dalle tasse universitarie è previsto — come sembra — per i soli dirigenti scolastici in possesso dei due titoli di studio previsti e si valuti l'opportunità di estenderlo anche ad altre categorie professionali e di prevederlo anche nel caso del possesso, oltre alla laurea, di altri titoli di studio universitari;

e) al comma 2 del medesimo articolo 14-*bis* si eviti di qualificare la copertura finanziaria della misura come « limite massimo » di spesa, atteso che la disposizione configura un diritto soggettivo (la cui soddisfazione non può quindi essere subordinata alla disponibilità di fondi);

f) per le ragioni esposte in premessa, sia formulato meglio l'articolo 17-*bis*, comma 4, nella parte in cui prevede che non hanno diritto al congedo straordinario i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo;

g) all'articolo 20, comma 1, si valuti l'opportunità di eliminare il riferimento al requisito del reddito per l'attivazione di collaborazioni per l'insegnamento.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato il disegno di legge in oggetto,

rilevato che ai sensi dell'articolo 10, comma 5, il procedimento disciplinare si estingue nel caso in cui, entro centottanta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione non infligga la sanzione ovvero disponga l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal collegio medesimo;

ritenuto opportuno prevedere che il consiglio di amministrazione debba motivare le ragioni per le quali non ritenga di adottare la decisione proposta dal collegio di disciplina entro il termine di cui al comma 5 dell'articolo 10, provocando l'estinzione del procedimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

all'articolo 10, comma 5, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che l'estinzione del procedimento sia conseguenza di un atto motivato del consiglio di amministrazione, che non intende conformarsi al parere del collegio di disciplina.

---

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge C. 3687 Governo ed abb. recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare qualità ed efficienza del sistema universitario »;

apprezzata la previsione, tra i principi ispiratori della riforma del sistema universitario, di cui all'articolo 1, del criterio della promozione del merito anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, nell'obiettivo della promozione della competitività del sistema Paese;

condiviso l'inserimento, tra i vincoli e criteri direttivi per la modifica degli statuti delle università statali, del principio del rafforzamento dei processi d'internazionalizzazione, anche attraverso

una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione universitaria per attività di studio e di ricerca (articolo 2, lettera *l*);

rilevato altresì l'inserimento — tra i principi per l'esercizio della delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario e con particolare riferimento alle politiche di reclutamento degli atenei — della percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari, nonché del grado di internazionalizzazione del corpo docente (articolo 5, comma 5);

considerata la previsione, di cui all'articolo 7, in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori, della possibilità per i professori universitari di presentare domanda per essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale;

apprezzato, infine, il disposto dell'articolo 23 relativo allo *status* dei lettori universitari stranieri qualificati e di comprovata professionalità, la cui istituzione sia prevista da accordi internazionali di cooperazione culturale, colmando così il vuoto normativo derivante dall'abrogazione della legge n. 62 del 1967,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

---

#### PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 Governo, approvato dal Senato, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo il quale:

appare opportuno modificare le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *l*) e all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), prevedendo che alle stesse sia data attuazione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

appare opportuno riformulare l'articolo 3, comma 3, prevedendo che i fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possano restare nelle disponibilità degli atenei;

l'articolo 3-*bis* recante disposizioni in materia di proprietà dei beni immobili alle università statali è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la previsione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), che esclude dall'obbligo di restituzione delle risorse del Fondo per il merito alcune categorie di studenti, al fine di non determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, deve trovare applicazione nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo;

appare opportuno modificare l'articolo 4, commi 6 e 7, prevedendo che i corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato siano depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale e che il fondo sia gestito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

la quantificazione prevista dall'articolo 4, comma 7, lettera *a*), in tema di versamenti effettuati da privati al Fondo per il merito che ne prevede la detraibilità nella misura dell'80 per cento non è suffragata da una relazione tecnica e pertanto non può, allo stato, essere valutata favorevolmente;

appare opportuno modificare l'articolo 5, comma 4, lettera *a*), recante disposizioni in materia di contabilità economico-patrimoniale e analitica del bilancio consolidato di ateneo, al fine di assicurare che venga comunque redatta una contabilità finanziaria, garantendo il rispetto del principio di armonizzazione dei bilanci delle contabilità pubbliche;

la disposizione dell'articolo 5, comma 6, lettera *a*), che prevede di definire i livelli essenziali delle prestazioni assicurando una serie di servizi, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il Fondo per interventi strutturali di politica economica del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 5-*bis* non reca sufficienti disponibilità;

l'articolo 8, comma 3, lettera *b*), in materia di ricostruzione di carriera è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

l'articolo 9, comma 01, che prevede l'attribuzione ai ricercatori a tempo pieno di un'eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione agli impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, è suscettibile di determinare nuovi maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

la copertura prevista dall'articolo 14-*bis*, che prevede una riduzione lineare della tabella C di carattere permanente, appare inidonea;

l'articolo 19, comma 3, che prevede per i titolari di assegni di ricerca, che il periodo di collocamento in aspettativa senza assegni sia riconosciuto utile ai fini di carriera e pensionistici, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

è necessario modificare il comma 5 dell'articolo 19, al fine di prevedere per le titolari di assegni di ricerca durante i periodi di astensione obbligatoria per maternità, spetta una integrazione della specifica indennità corrisposta dall'INPS e non l'intero importo dell'assegno, in aggiunta alla predetta indennità. In virtù di tale modifica occorre conseguentemente aggiornare la quantificazione e la decorrenza dei relativi oneri, indicata al comma 11 dell'articolo 25, potendosi allo scopo utilizzare le risorse di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 370 del 1999;

all'articolo 19, comma 6, al fine di evitare l'insorgere di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è necessario ripristinare il testo approvato dal Senato, prevedendo che gli importi degli assegni siano determinati dall'ateneo sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

deve essere reintrodotta il riferimento alle risorse disponibili previsto dall'articolo 21, comma 5;

in attesa di una specifica relazione tecnica non è possibile escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 23, comma 2-bis, che intende dirimere un contenzioso in atto stabilendo la retribuzione spettante agli ex lettori di madre in lingua straniera che hanno instaurato un nuovo rapporto di lavoro quali collaboratori esperti linguistici;

appare opportuno modificare la formulazione dell'articolo 25, comma 10-ter, in merito all'esclusione dal taglio della spesa per missioni prevista dal decreto-legge n. 78 del 2010 di quelle effettuate dalle università e dagli enti di ricerca;

la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10-quater, in materia di riconoscimento del servizio prestato da alcune categorie di personale universitario, non è suffragata da una relazione tecnica e pertanto non può, allo stato, essere valutata favorevolmente;

appare opportuno chiarire che le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 10-quinquies, non comportano un avanzamento dell'età pensionabile;

dall'esclusione delle università e degli enti di ricerca dall'obbligo di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti gli atti relativi a studi e consulenze di cui all'articolo 25, comma 10-septies, è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

considerata l'opportunità di precisare che l'istituzione del Fondo per la premialità di professori e ricercatori, di cui all'articolo

9, comma 1, — che appare riconducibile in larga parte alle disposizioni di cui al provvedimento in esame — tiene conto, in luogo di esserne l'attuazione, di quanto previsto dal comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005;

rilevata l'opportunità di aggiornare la quantificazione dell'onere derivanti dall'articolo 19, comma 5, in conformità a quanto previsto dalla relazione tecnica;

rilevata, altresì, l'opportunità di inserire, all'articolo 20, una disposizione che, ai fini di garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, chiarisca in modo inequivocabile che l'istituto dell'insegnamento a contratto ivi previsto non costituisce in nessun modo titolo per rivendicare una futura assunzione nei ruoli dell'università, evitando, quindi, i presupposti per l'inquadramento *ope legis* dei soggetti in questione ovvero riserve di posti nelle procedure di reclutamento;

ritenuto necessario aggiornare la decorrenza degli oneri di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo, in considerazione della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2010;

considerato che l'articolo 1, comma 24, del disegno di legge di stabilità per il 2011 reca disposizioni per l'adozione di un Piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016;

nel presupposto che:

alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3, che prevedono l'attribuzione ai ricercatori di ruolo di un'eventuale retribuzione aggiuntiva, sia data attuazione nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascuna università;

alle spese relative al Comitato nazionale dei garanti per la ricerca di cui all'articolo 18-*bis* si provveda nell'ambito dei fondi per il finanziamento dei progetti o dei programmi di ricerca ivi previsti;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:*

all'articolo 2, comma 2, lettera l), dopo le parole: l'attivazione aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: senza ulteriori, con le seguenti: senza nuovi o maggiori;

all'articolo 2, comma 5, primo periodo, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 2, comma 6, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 3, comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: restano, con le seguenti: possono restare;

sopprimere l'articolo 3-*bis*;

all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, premettere le seguenti parole: Nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo;

all'articolo 4, comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale;

*Conseguentemente,*

all'articolo 4, comma 7, alinea, dopo le parole: Il fondo, aggiungere le seguenti: gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

all'articolo 4, comma 7, lettera *a*), sopprimere le parole da: a partire dal 2012 fino alla fine della lettera;

all'articolo 4, comma 8, sostituire le parole: senza oneri, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 5, comma 3, lettera *a*), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

all'articolo 5, comma 4, sostituire la lettera *a*), con la seguente:

*a*) Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria, in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. ;

all'articolo 5, comma 6, lettera *a*), sopprimere le parole da: quali borse di studio fino a: alloggi;

sopprimere l'articolo 5-*bis*;

all'articolo 8, comma 3, alinea, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 8, comma 3, lettera *b*), sopprimere le parole: in misura almeno pari all'attuale classe quarta;

all'articolo 9, sopprimere il comma 01;

sopprimere l'articolo 14-*bis*;

all'articolo 16, comma 3, lettera *e*), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;



all'articolo 16, comma 3, lettera *f*), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 19, comma 3, sopprimere le parole: , utile ai fini di carriera e pensionistici, ;

all'articolo 19, comma 4, lettera *a*), sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi, con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri;

all'articolo 19, comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

premettere le seguenti parole: A decorrere dall'anno 2011;

*aggiungere in fine il seguente periodo:* Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 11, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:* All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999.

all'articolo 19, comma 6, sostituire le parole: da: , in misura, fino a: del Ministro con le seguenti: , sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

all'articolo 21, comma 5, premettere le seguenti parole: Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione,;

all'articolo 25, comma 10-*ter*, sostituire le parole da: in relazione fino alla fine del comma, con le seguenti: con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati;

all'articolo 25, sopprimere il comma 10-*quater*;

all'articolo 25, comma 10-*quinquies*, sostituire le parole da: Il compimento del settantesimo anno *fino alla fine del comma*, con le seguenti : Fermo restando le disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di Presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età;

all'articolo 25, sopprimere il comma 10-*septies*;

all'articolo 25, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: di 10 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per l'anno 2011 *con le seguenti:* di 11 milioni di euro per l'anno 2011,

*conseguentemente:*

al medesimo periodo sostituire le parole: per i medesimi anni con le seguenti: per il medesimo anno;

all'articolo 25, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: « 11-*bis*. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 19, comma 5, e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 11, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della Missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

*e con le seguenti condizioni:*

all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: in attuazione con le seguenti: tenuto conto;

all'articolo 20, dopo il comma 2, aggiungere il seguente.

*2-bis*. L'assunzione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non costituisce titolo e non dà luogo ad alcun diritto ai fini dell'assunzione nei ruoli universitari;

all'articolo 23, sopprimere il comma *2-bis*.

---

## PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE)

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la

qualità e l'efficienza del sistema universitario», e le abbinate proposte di legge,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

con riferimento al comma 9 dell'articolo 4, il quale, integrando il dettato dell'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF anche le erogazioni liberali versate al « Fondo per il merito », istituito dal comma 1 del medesimo articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare, nella novella, che la nuova fattispecie di deducibilità si riferisce alle erogazioni in favore del Fondo per la promozione dell'eccellenza e del merito fra gli studenti universitari.

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il nuovo testo del disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario », come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito nel corso dell'esame in sede referente, e le abbinate proposte di legge;

rilevato come la Commissione di merito abbia recepito l'osservazione, relativa al comma 9 dell'articolo 4, contenuta nel parere espresso dalla VI Commissione all'esito dell'esame in sede consultiva del testo del disegno di legge trasmesso dal Senato,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento al comma 1 dell'articolo 3-*bis*, il quale prevede che l'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime, valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare la disposizione, nel senso di specificare se il trasferimento si riferisca anche ai beni del demanio statale ovvero solo ai beni del patrimonio dello Stato, di precisare che il trasferimento avviene a titolo gratuito, di prevedere la retrocessione allo Stato degli immobili trasferiti, nel caso in cui cessino le finalità istituzionali che hanno motivato il trasferimento, o qualora i beni stessi siano utilizzati in difformità da tali finalità, nonché di introdurre elementi di cautela per quanto riguarda i beni

del demanio storico artistico, eventualmente escludendo tale categoria di beni dal trasferimento;

*b)* con riferimento al comma 2 dell'articolo 3-*bis*, il quale prevede, tra l'altro, che i trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e di quelle non statali legalmente riconosciute sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, la quale risulta sostanzialmente ripetitiva del disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, che consente la deduzione dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di università, fondazioni universitarie, istituzioni universitarie pubbliche, enti di ricerca pubblici ed enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione;

*c)* con riferimento alla lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 4, la quale prevede, tra l'altro, che i versamenti effettuati da privati, società, enti e fondazioni a favore del Fondo per il merito degli studenti universitari sono, a partire dal 2012, « deducibili dall'imposta sul reddito gravante sul donatore nella misura dell'80 per cento », valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare tale previsione con quella di cui al comma 9 del medesimo articolo 4, che include tra gli oneri deducibili dal reddito imponibile ai fini IRPEF le erogazioni liberali versate al predetto Fondo, al fine di eliminare sovrapposizioni tra le due agevolazioni;

*d)* ancora con riferimento alla lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 4, valuti comunque la Commissione di merito l'opportunità di correggere la dizione « deducibili dall'imposta », nel senso di prevedere la deducibilità dal reddito imponibile del soggetto donatore dei versamenti effettuati al già citato Fondo, ovvero di prevedere la detraibilità dall'imposta lorda.

---

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge recante: Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (C. 3687 ed abb. Governo, approvato dal Senato),

esprime

NULLA OSTA

---

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE  
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3687, recante: « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La XI Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 3687, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

considerato che la XI Commissione ha già espresso parere favorevole sul testo originario del disegno di legge n. 3687, come approvato dal Senato;

preso atto positivamente dei miglioramenti significativi apportati al testo dalla Commissione di merito con l'approvazione di numerosi emendamenti;

valutata positivamente, in particolare, la modifica apportata all'articolo 2 del provvedimento, laddove si prevede alla lettera *i-bis*, tra i principi e criteri direttivi che le università statali devono tenere in considerazione nella modifica dei propri statuti (nel caso di specie, in relazione alla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione), il rispetto da parte di ciascun componente del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla vita pubblica;

preso atto con favore del nuovo articolo 5-*bis*, teso ad istituire un fondo per la valorizzazione del merito accademico di professori e ricercatori universitari, in vista, tra l'altro, della chiamata di 1.500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016, anche ai fini di uno sviluppo organico della docenza universitaria;

formulato l'auspicio che l'articolo aggiuntivo appena richiamato, pur in presenza di un forte impegno finanziario ad esso conseguente, sia mantenuto sino al termine dell'*iter* di esame, anche a seguito delle necessarie valutazioni di carattere economico e finanziario che interverranno nel corso della discussione, attesa l'importanza di una disposizione che mira a offrire il giusto riconoscimento a chi da anni presta, presso gli atenei, un'attività meritoria nell'ambito della didattica e della ricerca;

preso atto, più in generale, dell'equilibrio che caratterizza nel complesso il nuovo testo, che potrà contribuire ad introdurre una vasta ed importante riforma organica del settore dell'università;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, e abb., recante: « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza il nuovo testo disegno di legge C. 3687, approvato dal Senato, e abb., recante: « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario », quale risultante dagli emendamenti approvati,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

---

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. recante « Norme in materia di organizzazione delle

università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

rilevato che la Carta europea dei ricercatori approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità e i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori; la Carta riconosce il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricercatori, insieme al principio che i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori; la Carta riconosce altresì la libertà di ricerca, la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l'impegno verso l'opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo; l'adozione di sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo alla Carta europea dei ricercatori, approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, oltre che all'articolo 17 (Chiamata dei professori), anche all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 3687 Governo, approvato dal Senato, e abb. recante « Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario »;

richiamato il parere approvato dalla XIV Commissione nella seduta del 29 settembre 2010;

rilevato che la Carta europea dei ricercatori approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005 reca una serie di principi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità e i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori; la Carta riconosce il valore di tutte le forme di mobilità come strumento per migliorare lo sviluppo professionale dei ricer-

catori, insieme al principio che i datori di lavoro e/o i finanziatori dovrebbero garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità dei contratti di lavoro e dovrebbero pertanto impegnarsi nella misura del possibile a migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori; la Carta riconosce altresì la libertà di ricerca, la responsabilità professionale; la diffusione e valorizzazione dei risultati; l'impegno verso l'opinione pubblica; lo sviluppo professionale continuo; l'adozione di sistemi di valutazione che consentano ad un comitato indipendente (e, nel caso dei ricercatori di comprovata esperienza, un comitato preferibilmente internazionale) di valutare periodicamente e in modo trasparente le loro prestazioni professionali;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente osservazione:*

valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire nel testo del provvedimento un richiamo alla Carta europea dei ricercatori, approvata con la Raccomandazione 2005/251/CE dell'11 marzo 2005, oltre che all'articolo 17 (Chiamata dei professori), anche all'articolo 18 (valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca) e all'articolo 21 (ricercatori a tempo determinato).

---

#### PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge C 3687, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, in corso di esame presso la VII Commissione della Camera;

valutato che il provvedimento contempla disposizioni in materia di istruzione e che l'articolo 117, secondo comma, lettere *m*) e *n*), della Costituzione; riconosce la competenza statale in ordine alle « norme generali sull'istruzione » ed ai « livelli essenziali delle prestazioni »; preso atto altresì che le disposizioni relative alle procedure di reclutamento dei docenti universitari appaiono riconducibili alla materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali », di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi della lettera *g*) del secondo comma della predetta disposizione costituzionale;



considerato inoltre che la materia relativa al settore universitario afferisce all'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) sia richiesta la previa intesa in sede di conferenza Stato – Regioni sulle modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo II del provvedimento in esame (« Norme e delega legislativa in materia di qualità ed efficienza del sistema universitario »), che incide su profili di competenza concorrente;

2) all'articolo 1, comma 5, sia prevista una più accurata definizione del concetto di università svantaggiate, anche in considerazione del fatto che gli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale non tengono conto delle quote di finanziamento derivanti dal Fondo sociale europeo;

3) siano previste nel testo forme e modalità di più stretta collaborazione e di coordinamento tra le regioni ed il complessivo sistema della ricerca e dell'innovazione;

4) siano previste nell'articolato specifiche previsioni volte a definire un più incisivo radicamento delle università sul territorio, anche attraverso la nomina di rappresentanze delle autonomie territoriali negli organismi universitari;

*e con la seguente osservazione:*

valuti la commissione di merito, all'articolo 5, comma 1, l'opportunità di ridurre a sei mesi il termine di scadenza della delega ivi prevista in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario.

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3687 APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

## TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA  
UNIVERSITARIO

## ART. 1.

*(Principi ispiratori della riforma).*

1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato « Ministero », le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese **diverse** modalità di composizione e costituzione degli organi di governo. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

—

## TITOLO I

ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA  
UNIVERSITARIO

## ART. 1.

*(Principi ispiratori della riforma).*

1. *Identico.*

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al titolo V della parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato « Ministero », le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese modalità di composizione e costituzione degli organi di governo e **forme sostenibili di organizzazione della didattica e della ricerca su base policentrica, diverse da quelle indicate nell'articolo 2.** Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti.

3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo.

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione nazionale, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

5. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università **svantaggiate**, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

**4-bis. La distribuzione delle risorse pubbliche deve essere garantita in maniera coerente con gli obiettivi e gli indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti.**

5. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università, migliorandone la qualità dei risultati, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

## ART. 2.

*(Organi e articolazione interna delle università).*

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

- a) previsione dei seguenti organi:
- 1) rettore;
  - 2) senato accademico;
  - 3) consiglio di amministrazione;
  - 4) collegio dei revisori dei conti;
  - 5) nucleo di valutazione;

## ART. 2.

*(Organi e articolazione interna delle università).*

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia **di organizzazione e di organi di governo dell'ateneo**, nel rispetto **dei principi di autonomia di cui all'articolo 33 della Costituzione**, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza, efficacia, **trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo**, con l'osservanza dei seguenti **principi** e criteri direttivi:

- a) *identico*:
- 1) *identico*;
  - 2) *identico*;
  - 3) *identico*;
  - 4) *identico*;
  - 5) *identico*;
- 5-bis) direttore generale;**

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione **strategica** triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;

d) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e **promozione del merito**; della funzione di proposta del documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso **le** università italiane;

d) durata della carica di rettore per **un unico mandato di sei anni**, non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione **strategica** triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri **obbligatori** in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi **e di funzioni di controllo sulla validità scientifica e didattica dell'attività**; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno **due terzi** dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, **almeno un terzo dei quali** direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) *identica*;

*h)* attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera *b)* del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *m)* del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*;

*h)* attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare, **previo parere del senato accademico**, l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione **triennale** di cui alla lettera *b)* del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero e al Ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera *a)*, **numero 5-bis**), del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, **e dell'articolo 21, comma 2, lettera d)**;

*i)* composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;

*l)* durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

*i)* composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello **con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale**; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso; possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio;

***i-bis)* previsione, nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, del rispetto, da parte di ciascuna componente, del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso alla vita pubblica;**

*l)* *identica*;



*m)* sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato « Ministro », di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

*n)* attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

*m)* *identica*;

*n)* *identica*;

o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata in carica per quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;

q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, **tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15**, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 1;

o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata **del mandato per un massimo di** quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

p) *identica*;

q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 1, **e attribuzione, in raccordo con l'attività dell'AN-VUR, delle funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale**;

r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico **e al consiglio di amministrazione** e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

s) *identica*.

2. *Identico*:

a) *identica*;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero **quaranta** nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) *identica*;

d) *identica*;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata alla quale vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza elettiva degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati, **da una rappresentanza elettiva degli studenti, nonché, in misura complessivamente non superiore al 10 per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti stessi, da docenti scelti, con modalità definite dagli statuti, tra i componenti delle giunte dei dipartimenti, ovvero tra i coordinatori di corsi di studio o di dottorato ovvero tra i responsabili delle attività assistenziali di competenza della struttura, ove previste;** attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

g) *identica;*

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti;

l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca.

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 1, lettere b), d), h), i), l), m), n), o), p) e q), e 2, lettere g), h) ed i).

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto **dall'articolo 6, comma 1, del** decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) *identica*;

l) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca **e l'attivazione, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera.**

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza **nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, **nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168.**

4. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice deontologico.

5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

4. Le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice etico **della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale.**

5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza **nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza **nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.



7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella *Gazzetta Ufficiale*, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente dalla data di entrata in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei rettori che scade entro il termine di emanazione delle modifiche statutarie è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo.

10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere *d)*, *g)* ed *l)*, sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. **Il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo. Sono comunque fatte salve le scadenze dei mandati in corso previste alla data dell'elezione dei rettori eletti, o in carica, se successive al predetto anno accademico. Il mandato dei rettori i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, stanno espletando il primo mandato, è prorogato di due anni e non è rinnovabile. Tale proroga assorbe quella di cui al terzo periodo del presente comma.**

10. *Identico.*

**10-bis. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. In prima applicazione, i mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e l'eventuale rinnovo consecutivo degli stessi sono comunque portati a compimento, fermo restando il disposto del comma 1, lettera *d)*.**



11. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;

b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

11. *Identico.*

12. *Identico.*

## ART. 3.

*(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa).*

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, nonché all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di *governance* della federazione, l'*iter* di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di *governance*, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei stessi purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.

## ART. 3.

*(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di *governance* della federazione, l'*iter* di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di *governance*, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei **che li hanno prodotti**, purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine all'**eventuale** concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, previa valutazione dell'ANVUR **e dei rispettivi comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.**

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine alla concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. *Identico.*

## TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN  
MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA  
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

## ART. 4.

*(Fondo per il merito).*

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato « fondo », finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

## TITOLO II

NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN  
MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA  
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

## ART. 4.

*(Fondo per il merito).*

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato « fondo », finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti **dei corsi di laurea e laurea magistrale** individuati, per gli iscritti al primo anno **per la prima volta**, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio, **estesi anche alle esperienze di formazione da realizzare presso università e centri di ricerca di Paesi esteri**;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito. **Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo, sono esclusi dall'obbligo della restituzione gli studenti che hanno conseguito il titolo di laurea ovvero di laurea specialistica o magistrale con il massimo dei voti ed entro i termini di durata normale del corso**;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

c) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

3. *Identico.*

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con:

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati. **I corrispettivi asserviti all'esercizio della garanzia dello Stato sono depositati su apposito conto aperto presso la Tesoreria statale.**

7. Il fondo, **gestito dal Ministero di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze**, è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) *identica*.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza **nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri, dei donatori **e degli studenti**.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « del Fondo per il merito ».

9. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, » sono inserite le seguenti: « del Fondo per il merito **degli studenti universitari** ».



## ART. 5.

*(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a riformare il sistema universitario per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori;

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione **strategica** triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;

c) introduzione, sentita l'ANVUR, di un sistema di valutazione *ex post* delle politiche di reclutamento degli atenei, sulla base di criteri definiti *ex ante*;

## ART. 5.

*(Delega in materia di interventi per la qualità e l'efficienza del sistema universitario).*

1. *Identico:*

a) valorizzazione della qualità e dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione delle risorse pubbliche sulla base di criteri definiti *ex ante*, anche mediante previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università; valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, ivi compresi i collegi storici, mediante la previsione di una apposita disciplina per il riconoscimento e l'accreditamento degli stessi anche ai fini della concessione del finanziamento statale; valorizzazione della figura dei ricercatori; **realizzazione di opportunità uniformi, su tutto il territorio nazionale, di accesso e scelta dei percorsi formativi;**

b) revisione della disciplina concernente la contabilità, al fine di garantirne coerenza con la programmazione triennale di ateneo, maggiore trasparenza ed omogeneità, e di consentire l'individuazione della esatta condizione patrimoniale dell'ateneo e dell'andamento complessivo della gestione; previsione di meccanismi di commissariamento in caso di dissesto finanziario degli atenei;

c) *identica;*

d) revisione, in attuazione del titolo V della parte II della Costituzione, della normativa di principio in materia di diritto allo studio e contestuale definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) destinati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'accesso all'istruzione superiore.

2. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), ad eccezione di quanto previsto al comma 4, lettera l), non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera d), dovranno essere quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, il Governo si attiene ai principi di riordino di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti *ex ante* dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria;

b) introduzione di un sistema di valutazione periodica basato su criteri e indicatori stabiliti *ex ante*, da parte dell'ANVUR, dell'efficienza e dei risultati conseguiti nell'ambito della didattica e della ricerca dalle singole università e dalle loro articolazioni interne;

d) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*:

a) introduzione di un sistema di accreditamento delle sedi e dei corsi di studio e di dottorato universitari di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, fondato sull'utilizzazione di specifici indicatori definiti *ex ante* dall'ANVUR per la verifica del possesso da parte degli atenei di idonei requisiti didattici, strutturali, organizzativi, di qualificazione dei docenti e delle attività di ricerca, nonché di sostenibilità economico-finanziaria **e attraverso l'attivazione di corsi di studio e di forme di selezione impartiti in lingua straniera, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;**

b) *identica*;

c) potenziamento del sistema di autovalutazione della qualità e dell'efficacia delle proprie attività da parte delle università, anche avvalendosi dei propri nuclei di valutazione e dei contributi provenienti dalle commissioni paritetiche di cui all'articolo 2, comma 2, lettera g);

d) previsione di meccanismi volti a garantire incentivi correlati al conseguimento dei risultati di cui alla lettera b), nell'ambito delle risorse disponibili del fondo di finanziamento ordinario delle università allo scopo annualmente predefinite;

e) previsione per i collegi universitari legalmente riconosciuti, quali strutture a carattere residenziale, di rilevanza nazionale, di elevata qualificazione culturale, che assicurano agli studenti servizi educativi, di orientamento e di integrazione dell'offerta formativa degli atenei, di requisiti e di *standard* minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale necessari per il riconoscimento da parte del Ministero e successivo accreditamento riservato ai collegi legalmente riconosciuti da almeno cinque anni; rinvio ad apposito decreto ministeriale della disciplina delle procedure di iscrizione, delle modalità di verifica della permanenza delle condizioni richieste, nonché delle modalità di accesso ai finanziamenti statali riservati ai collegi accreditati;

f) revisione del trattamento economico dei ricercatori non confermati a tempo indeterminato, nel primo anno di attività, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 11, primo periodo.

c) *identica*;

**c-bis) definizione del sistema di valutazione e di assicurazione della qualità degli atenei in coerenza con quanto concordato a livello europeo, in particolare secondo le linee guida adottate dai Ministri dell'istruzione superiore dei Paesi aderenti all'Area europea dell'istruzione superiore;**

d) *identica*;

e) *identica*;

f) *identica*.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *b*), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) introduzione della contabilità economico-patrimoniale e analitica e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), in conformità alla normativa vigente e in coerenza con i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; **estensione ai dipartimenti e ai centri autonomi di spesa universitari del sistema di tesoreria unica mista vigente;**

*b*) adozione di un piano economico-finanziario triennale al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo;

*c*) previsione che gli effetti delle misure di cui alla presente legge trovano adeguata compensazione nei piani previsti alla lettera *d*); comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, dei risultati della programmazione triennale riferiti al sistema universitario nel suo complesso, ai fini del monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica;

*d*) predisposizione di un piano triennale diretto a riequilibrare, entro intervalli di percentuali definiti dal Ministero, e secondo criteri di piena sostenibilità finanziaria, i rapporti di consistenza del personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo, ed il numero dei professori e ricercatori di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni; previsione che la mancata adozione, parziale o totale, del predetto piano comporti la non erogazione delle quote di finanziamento ordinario relative alle unità di personale che eccedono i limiti previsti;

4. *Identico:*

*a*) introduzione **di un sistema di** contabilità economico-patrimoniale e analitica, **del bilancio unico** e del bilancio consolidato di ateneo sulla base di principi contabili e schemi di bilancio stabiliti e aggiornati dal Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), **garantendo, al fine del consolidamento e del monitoraggio dei conti delle amministrazioni pubbliche, la predisposizione di un bilancio preventivo e di un rendiconto in contabilità finanziaria,** in conformità alla disciplina adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

*b*) *identica;*

*c*) *identica;*

*d*) *identica;*

e) determinazione di un limite massimo all'incidenza complessiva delle spese per l'indebitamento e delle spese per il personale di ruolo e a tempo determinato, inclusi gli oneri per la contrattazione integrativa, sulle entrate complessive dell'ateneo, al netto di quelle a destinazione vincolata;

f) introduzione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, calcolato secondo indici commisurati alle diverse tipologie dei corsi di studio e ai differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui opera l'università, cui collegare l'attribuzione all'università di una percentuale della parte di fondo di finanziamento ordinario non assegnata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1; individuazione degli indici da utilizzare per la quantificazione del costo *standard* unitario di formazione per studente in corso, sentita l'ANVUR;

g) previsione della declaratoria di dissesto finanziario nell'ipotesi in cui l'università non possa garantire l'assolvimento delle proprie funzioni indispensabili ovvero non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi;

h) disciplina delle conseguenze del dissesto finanziario con previsione dell'inoltro da parte del Ministero di preventiva diffida e sollecitazione a predisporre, entro un termine non superiore a centotanta giorni, un piano di rientro da sottoporre all'approvazione del Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e da attuare nel limite massimo di un quinquennio; previsione delle modalità di controllo periodico dell'attuazione del predetto piano;

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica;*

*i)* previsione, per i casi di mancata predisposizione, mancata approvazione ovvero omessa o incompleta attuazione del piano, del commissariamento dell'ateneo e disciplina delle modalità di assunzione da parte del Governo, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, della delibera di commissariamento e di nomina di uno o più commissari, ad esclusione del rettore, con il compito di provvedere alla predisposizione ovvero all'attuazione del piano di rientro finanziario;

*l)* previsione di un apposito fondo di rotazione, distinto ed aggiuntivo rispetto alle risorse destinate al fondo di finanziamento ordinario per le università, a garanzia del riequilibrio finanziario degli atenei;

*m)* previsione che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione della lettera *l)* del presente comma siano quantificati e coperti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *c)*, il Governo si attiene al principio e criterio direttivo dell'attribuzione di una quota non superiore al 10 per cento del fondo di funzionamento ordinario correlata a meccanismi di valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, elaborati da parte dell'ANVUR e fondati su: la produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo; la percentuale di ricercatori a tempo determinato in servizio che non hanno trascorso l'intero percorso di dottorato e di *post*-dottorato nella medesima università; la percentuale dei professori reclutati da altri atenei; la percentuale dei professori e ricercatori in servizio responsabili scientifici di progetti di ricerca internazionali e comunitari; il grado di internazionalizzazione del corpo docente.

*i)* *identica;*

*l)* *identica;*

*m)* *identica;*

5. *Identico.*

6. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera *d*), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

*a*) definire i LEP, anche con riferimento ai requisiti di merito ed economici, tali da assicurare gli strumenti ed i servizi per il conseguimento del pieno successo formativo degli studenti dell'istruzione superiore e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e personale che limitano l'accesso ed il conseguimento dei più alti gradi di istruzione superiore agli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi;

*b*) garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario;

*c*) definire i criteri per l'attribuzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano del Fondo integrativo per la concessione di prestiti d'onore e di borse di studio, di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

*d*) favorire il raccordo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le università e le diverse istituzioni che concorrono al successo formativo degli studenti al fine di potenziare la gamma dei servizi e degli interventi posti in essere dalle predette istituzioni, nell'ambito della propria autonomia statutaria;

*e*) prevedere la stipula di specifici accordi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la sperimentazione di nuovi modelli nella gestione e nell'erogazione degli interventi;

*f*) definire le tipologie di strutture residenziali destinate agli studenti universitari e le caratteristiche peculiari delle stesse.

6. *Identico.*

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, di concerto con il Ministro della gioventù, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281**, e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro **sessanta** giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di cui al comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

**7-bis.** In attuazione di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in considerazione della complessità della materia trattata dai decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nell'impossibilità di procedere alla determinazione degli effetti finanziari dagli stessi derivanti, la loro quantificazione è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della citata legge n. 196 del 2009, che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.



8. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare eventuali disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

8. *Identico.*

## ART. 6.

*(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).*

1. Il regime di impegno dei professori e dei ricercatori è a tempo pieno o a tempo definito. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di studio e di insegnamento, con i connessi compiti preparatori, di verifica e organizzativi, è pari a 1.500 ore annue per i professori e i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i professori e i ricercatori a tempo definito.

2. I professori svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

3. I ricercatori di ruolo svolgono attività di ricerca e di aggiornamento scientifico e, sulla base di criteri e modalità stabiliti con regolamento di ateneo, sono tenuti a riservare annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 11, primo e secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento e ai tecnici laureati di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché ai professori incaricati stabilizzati.

## ART. 6.

*(Stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**3. Ciascuna università, nei limiti delle disponibilità di bilancio e sulla base di criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento, determina la retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.**

4. L'opzione per l'uno o l'altro regime di cui al comma 1 è esercitata su domanda dell'interessato all'atto della presa di servizio ovvero, nel caso di passaggio dall'uno all'altro regime, con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e comporta l'obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.

5. Le modalità per la certificazione dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.

6. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 5, i professori e i ricercatori sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca.

**3-bis.** All'articolo 1, comma 11, della legge 4 novembre 2005, n. 230, le parole: « per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli ».

4. *Identico.*

5. Le modalità per l'**autocertificazione e la verifica** dell'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti dei professori e dei ricercatori sono definite con regolamento di ateneo, che prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione alle diverse aree scientifico-disciplinari e alla tipologia di insegnamento, nonché in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca. Fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente o negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori, l'ANVUR stabilisce criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca ai fini del comma 6.

6. *Identico.*

7. La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'esercizio di attività libero-professionale è incompatibile con il regime di tempo pieno. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 13, 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fatto salvo quanto stabilito dal comma 11 del presente articolo.

8. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente attività **anche retribuite** di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e purché ciò sia compatibile con l'adempimento dei loro obblighi istituzionali.

7. *Identico.*

8. I professori e i ricercatori a tempo pieno, fatto salvo il rispetto dei loro obblighi istituzionali, possono svolgere liberamente, **anche con retribuzione**, attività di valutazione e di referaggio, lezioni e seminari di carattere occasionale, attività di collaborazione scientifica e di consulenza, attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché attività pubblicistiche ed editoriali. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del rettore, funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e purché **con carattere di saltuarietà e di durata limitata, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza.**

9. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.

10. I professori e i ricercatori a tempo definito possono svolgere attività libero-professionali e di lavoro autonomo anche continuative, purché non determinino situazioni di conflitto di interesse rispetto all'ateneo di appartenenza. Lo statuto di ateneo stabilisce eventuali condizioni di incompatibilità dei professori a tempo definito rispetto alle cariche accademiche. Possono altresì svolgere attività didattica e di ricerca presso università o enti di ricerca esteri, previa autorizzazione del rettore che valuta la compatibilità con l'adempimento degli obblighi istituzionali. In tal caso, ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è considerato in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno reso nell'ateneo di appartenenza.

9. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere attività didattica e di ricerca anche presso un altro ateneo, sulla base di una convenzione tra i due atenei finalizzata al conseguimento di obiettivi di comune interesse. La convenzione stabilisce altresì, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 5. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso il secondo ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso il secondo ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi. **Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'attivazione delle convenzioni.**

10. *Identico.*

11. Per il personale universitario sanitario medico e non medico, in regime di tempo pieno ovvero di tempo definito, in caso di svolgimento delle attività assistenziali per conto del Servizio sanitario nazionale, restano fermi lo speciale trattamento aggiuntivo nonché la disciplina in materia di attività libero-professionale intramuraria ed extramuraria previsti dalle disposizioni in vigore.

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

**11. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero, di concerto con il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone lo schema-tipo delle convenzioni al quale devono attenersi le università e le regioni per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario nazionale.**

12. I professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, **convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.** La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti triennali di cui all'articolo 8 è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9.

## ART. 7.

*(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori).*

1. **In deroga all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382**, i professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del **citato** decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. Al fine di incentivare la mobilità interuniversitaria del personale accademico, ai professori e ai ricercatori che prendono servizio presso atenei aventi sede in altra regione rispetto a quella della sede di provenienza, o nella stessa regione se previsto da un accordo di programma approvato dal Ministero ovvero, a seguito delle procedure di cui all'articolo 3, in una sede diversa da quella di appartenenza, possono essere attribuiti incentivi finanziari, a carico del fondo di finanziamento ordinario.

## ART. 7.

*(Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori).*

1. I professori universitari possono, a domanda, essere collocati per un periodo massimo di cinque anni, anche consecutivi, in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, anche operanti in sede internazionale, i quali provvedono anche al relativo trattamento economico e previdenziale.

2. Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica **11 luglio 1980, n. 382**. È ammessa la ricongiunzione dei periodi contributivi a domanda dell'interessato, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29. Quando l'incarico è espletato presso organismi operanti in sede internazionale, la ricongiunzione dei periodi contributivi è a carico dell'interessato, salvo che l'ordinamento dell'amministrazione di destinazione non disponga altrimenti.

3. *Identico.*

4. In caso di cambiamento di sede, i professori, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall'università di appartenenza conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l'accordo del committente di ricerca.

5. Con decreto del Ministro sono stabiliti criteri e modalità per favorire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la mobilità interregionale dei professori universitari che hanno prestato servizio presso corsi di laurea o sedi soppresse a seguito di procedure di razionalizzazione dell'offerta didattica.

4. *Identico.*

5. *Identico.*



## ART. 8.

*(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;

b) invarianza complessiva della progressione;

c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. È abrogato il comma 3 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

## ART. 8.

*(Revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari).*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo, tenendo conto anche delle disposizioni recate in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, **convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122**, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

2. *Identico.*

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la rimodulazione, senza **nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della presente legge, secondo le seguenti norme regolatrici:

a) abolizione del periodo di straordinario e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;

b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;

c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il regime di cui al presente comma.

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, **previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.**

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica.*

4. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati su proposta del Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.

## ART. 9.

*(Fondo per la premialità).*

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici **e comunque in misura non superiore al 10 per cento della commessa o del finanziamento acquisito.**

## ART. 9.

*(Fondo per la premialità).*

1. È istituito un Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori **tenuto conto** di quanto previsto dall'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n. 230, cui affluiscono le risorse di cui all'articolo 6, comma 12, ultimo periodo, della presente legge. Ulteriori somme possono essere attribuite a ciascuna università con decreto del Ministro, in proporzione alla valutazione dei risultati raggiunti effettuata dall'ANVUR. Il Fondo può essere integrato dai singoli atenei anche con una quota dei proventi delle attività conto terzi ovvero con finanziamenti pubblici o privati. In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti privati, nei limiti delle risorse del Fondo non derivanti da finanziamenti pubblici.

## ART. 10.

(Competenza disciplinare).

1. Presso ogni università è istituito un collegio di disciplina, composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, secondo modalità definite dallo statuto, competente a svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari e ad esprimere in merito parere conclusivo. Il collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

2. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'articolo 87 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta.

3. Il collegio di disciplina, uditi il rettore ovvero un suo delegato, nonché il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, entro trenta giorni esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare e trasmette gli atti al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni. Il procedimento davanti al collegio resta disciplinato dalla normativa vigente.

4. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere, il consiglio di amministrazione infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina.

## ART. 10.

(Competenza disciplinare).

*Identico.*

5. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma 4 non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data di trasmissione degli atti al consiglio di amministrazione. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.

6. È abrogato l'articolo 3 della legge 16 gennaio 2006, n. 18.

## ART. 11.

*(Interventi perequativi  
per le università statali).*

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario.

2. Il Ministro provvede con proprio decreto alla ripartizione della percentuale di cui al comma 1.

## ART. 11.

*(Interventi perequativi  
per le università statali).*

1. A decorrere dal 2011, allo scopo di accelerare il processo di riequilibrio delle università statali e tenuto conto della primaria esigenza di assicurare la copertura delle spese fisse di personale di ruolo entro i limiti della normativa vigente, una quota pari almeno all'1,5 per cento del fondo di finanziamento ordinario e delle eventuali assegnazioni destinate al funzionamento del sistema universitario è destinata ad essere ripartita tra le università che, sulla base delle differenze percentuali del valore del fondo di finanziamento ordinario consolidato del 2010, presentino una situazione di sottofinanziamento superiore al 5 per cento rispetto al modello per la ripartizione teorica del fondo di finanziamento ordinario elaborato dai competenti organismi di valutazione del sistema universitario **per quanto compatibile con le disposizioni di cui all'articolo 5.**

2. *Identico.*

## ART. 12.

*(Università non statali  
legalmente riconosciute).*

1. Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca, una quota non inferiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243, relativi alle università non statali legalmente riconosciute, con progressivi incrementi negli anni successivi, è ripartita sulla base di criteri, determinati con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto degli indicatori definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

2. Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro, in misura compresa tra il 2 per cento e il 4 per cento dell'ammontare complessivo dei contributi relativi alle università non statali, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse.

## ART. 12.

*(Università non statali  
legalmente riconosciute).*

*Identico.*

## ART. 13.

*(Misure per la qualità del sistema universitario).*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini di cui alla presente lettera, sono presi in considerazione i parametri relativi all'incidenza del costo del personale sulle risorse complessivamente disponibili, nonché il numero e l'entità dei progetti di ricerca di rilievo nazionale ed internazionale assegnati all'ateneo »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« *1-bis.* Gli incrementi di cui al comma 1 sono disposti annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in misura compresa tra lo 0,5 per cento e il 2 per cento del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, determinata tenendo conto delle risorse complessivamente disponibili e dei risultati conseguiti nel miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse ».

## ART. 13.

*(Misure per la qualità del sistema universitario).*

*Identico.*



## ART. 14.

*(Disciplina di riconoscimento dei crediti).*

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente».

2. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti i Ministri competenti, sono definite le modalità attuative e le eventuali deroghe debitamente motivate alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento al limite massimo di crediti riconoscibili in relazione alle attività formative svolte nei cicli di studio presso gli istituti di formazione della pubblica amministrazione, nonché alle altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario, alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso.

## ART. 14.

*(Disciplina di riconoscimento dei crediti).*

1. All'articolo 2, comma 147, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «dodici» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il riconoscimento deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente. Sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. **Le università possono altresì riconoscere quali crediti formativi, entro il medesimo limite, il conseguimento da parte dello studente di medaglia olimpica o paraolimpica ovvero del titolo di campione mondiale assoluto, campione europeo assoluto o campione italiano assoluto nelle discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano o dal Comitato italiano paralimpico**».

2. *Identico.*

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 dell'11 aprile 2008, definiti ai sensi dell'articolo 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nell'ambito dei progetti attuati con le università attraverso le federazioni di cui all'articolo 3 della presente legge.

3. *Identico.*

## TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALE  
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA  
DISCIPLINA CONCERNENTE  
IL RECLUTAMENTO

## ART. 15.

*(Settori concorsuali e settori  
scientifico-disciplinari).*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), definisce, secondo criteri di affinità, i settori concorsuali in relazione ai quali si svolgono le procedure per il conseguimento dell'abilitazione di cui all'articolo 16. I settori concorsuali sono raggruppati in macrosettori concorsuali. Ciascun settore concorsuale può essere articolato in settori scientifico-disciplinari, che sono utilizzati esclusivamente per quanto previsto agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge, nonché per la definizione degli ordinamenti didattici di cui all'articolo 17, commi 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Ai settori concorsuali afferiscono, in sede di prima applicazione, almeno cinquanta professori di prima fascia e, a regime, almeno trenta professori di prima fascia.

3. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le modalità di revisione dei settori concorsuali e dei relativi settori scientifico-disciplinari con cadenza almeno quinquennale.

## TITOLO III

NORME IN MATERIA DI PERSONALE  
ACCADEMICO E RIORDINO DELLA  
DISCIPLINA CONCERNENTE  
IL RECLUTAMENTO

## ART. 15.

*(Settori concorsuali e settori  
scientifico-disciplinari).*

*Identico.*

## ART. 16.

*(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale).*

1. È istituita l'abilitazione scientifica nazionale, di seguito denominata « abilitazione ». L'abilitazione ha durata quadriennale e richiede requisiti distinti per le funzioni di professore di prima e di seconda fascia. L'abilitazione attesta la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono disciplinate le modalità di espletamento delle procedure finalizzate al conseguimento dell'abilitazione, in conformità ai criteri di cui al comma 3.

3. I regolamenti di cui al comma 2 prevedono:

a) l'attribuzione dell'abilitazione con motivato giudizio fondato sulla valutazione analitica dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per area disciplinare, definiti con decreto del Ministro;

b) meccanismi di verifica quinquennale dell'adeguatezza e congruità dei criteri e parametri di cui alla lettera a) e di revisione o adeguamento degli stessi con apposito decreto ministeriale;

## ART. 16.

*(Istituzione dell'abilitazione scientifica nazionale).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica;*

***a-bis) la possibilità che il decreto di cui alla lettera a) prescriva un numero massimo alle pubblicazioni che ciascun candidato può presentare ai fini del conseguimento dell'abilitazione, anche differenziato per fascia e per area disciplinare e in ogni caso non inferiore a dodici;***

b) *identica;*

c) l'indizione, con frequenza annuale, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;

d) i termini e le modalità di espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per settori concorsuali, e l'individuazione di modalità, anche informatiche, idonee a consentire la conclusione delle stesse entro cinque mesi dall'indizione; la garanzia della pubblicità degli atti e dei giudizi espressi dalle commissioni giudicatrici;

e) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

f) il divieto che della commissione di cui alla lettera e) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

c) l'indizione **obbligatoria**, con frequenza annuale **inderogabile**, delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione;

d) *identica*;

e) l'istituzione per ciascun settore concorsuale, senza **nuovi o maggiori** oneri a carico della finanza pubblica ed a carico delle disponibilità di bilancio degli atenei, di un'unica commissione nazionale di durata biennale per le procedure di abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, mediante sorteggio di quattro commissari all'interno di una lista di professori ordinari costituita ai sensi della lettera g) e sorteggio di un commissario all'interno di una lista, curata dall'ANVUR, di studiosi e di esperti di pari livello in servizio presso università di un Paese aderente all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). La partecipazione alla commissione nazionale di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti ed indennità;

f) il divieto che della commissione di cui alla lettera e) faccia parte più di un commissario della stessa università; la possibilità che i commissari in servizio presso atenei italiani siano, a richiesta, parzialmente esentati dalla ordinaria attività didattica, nell'ambito della programmazione didattica e senza **nuovi o maggiori** oneri per la finanza pubblica; la corresponsione ai commissari in servizio all'estero di un compenso determinato con decreto non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

g) l'effettuazione del sorteggio di cui alla lettera e) all'interno di liste, una per ciascun settore concorsuale e contenente i nominativi dei professori ordinari appartenenti allo stesso che hanno presentato domanda per esservi inclusi, corredata della documentazione concernente la propria attività scientifica complessiva, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio; l'inclusione nelle liste dei soli professori positivamente valutati ai sensi dell'articolo 6, comma 5, ed in possesso di un *curriculum*, reso pubblico per via telematica, coerente con i criteri e i parametri di cui alla lettera a) del presente comma, riferiti alla fascia e al settore di appartenenza;

h) il sorteggio di cui alla lettera g) assicura che della commissione faccia parte almeno un commissario per ciascun settore scientifico-disciplinare, ricompreso nel settore concorsuale, al quale afferiscano almeno trenta professori ordinari; la commissione può acquisire pareri scritti *pro veritate* sull'attività scientifica dei candidati da parte di esperti revisori in possesso delle caratteristiche di cui alla lettera g); i pareri sono pubblici ed allegati agli atti della procedura;

i) il divieto per i commissari di far parte contemporaneamente di più di una commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di commissioni per il conferimento dell'abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale;

l) la preclusione, in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione, a partecipare alle procedure indette nel biennio successivo per l'attribuzione della stessa o per l'attribuzione dell'abilitazione alla funzione superiore;

m) la valutazione dell'abilitazione come titolo preferenziale per l'attribuzione dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 20, comma 2;

g) *identica*;

h) *identica*;

i) *identica*;

l) *identica*;

m) *identica*;

n) lo svolgimento delle procedure per il conseguimento dell'abilitazione presso università dotate di idonee strutture e l'individuazione delle procedure per la scelta delle stesse; le università prescelte assicurano le strutture e il supporto di segreteria nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e sostengono gli oneri relativi al funzionamento di ciascuna commissione; di tale onere si tiene conto nella ripartizione del fondo di finanziamento ordinario.

4. Il conseguimento dell'abilitazione scientifica non costituisce titolo di idoneità né dà alcun diritto relativamente al reclutamento in ruolo o alla promozione presso un'università al di fuori delle procedure previste dall'articolo 17.

n) *identica.*

4. *Identico.*

## ART. 17.

(Chiamata dei professori).

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità del procedimento di chiamata sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministro, sentito il CUN;

## ART. 17.

(Chiamata dei professori).

1. Le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, **nel rispetto del codice etico**, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) *identica*;

b) ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, **aggiornate ogni tre anni**, definite dal Ministro, sentito il CUN;



c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. Nell'ambito delle disponibilità di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonché per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilità nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresì la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 21, comma 5.

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono **stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera a-bis)**, e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia **per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia**, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

2. *Identico.*

3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al comma 1 e dall'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 21 possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di durata almeno quindicennale per i professori e i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all'articolo 21, comma 5, ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.

4. Ciascuna università statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'università stessa.

5. La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle università, qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attività di ricerca presso le università sono riservati esclusivamente:

a) ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;

b) ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 19;

c) agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonché a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attività formative;

d) ai professori a contratto di cui all'articolo 20;

e) al personale tecnico-amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso le università purché in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

f) ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi da tali amministrazioni, enti o imprese, purché sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.

6. Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi.

6. *Identico.*

**ART. 17-bis.****(Disposizioni in materia di dottorato di ricerca).**

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito dal seguente:

« 2. Le università, gli istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale e qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca di livello post-laurea, sulla base di criteri e parametri determinati con decreto del Ministro su proposta dell'ANVUR, disciplinano con proprio regolamento l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo; gli obiettivi formativi e il relativo programma di studi; la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, il numero, le modalità di conferimento e l'importo delle borse di studio e dei contratti di apprendistato ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, di cui al comma 5 del presente articolo, nonché le convenzioni di cui al comma 4. I corsi possono essere altresì istituiti da consorzi tra università o tra università ed enti di ricerca pubblici e privati di alta qualificazione. Con il medesimo decreto del Ministro, previo parere dell'ANVUR, sono disciplinate altresì le modalità di accreditamento dei corsi e le condizioni di eventuale ritiro dello stesso ».

2. All'articolo 4, comma 5, lettera c), della legge 3 luglio 1998, n. 210, le parole: « , comunque non inferiore alla metà dei dottorandi, » sono soppresse e dopo le parole: « borse di studio » sono inserite le seguenti: « e dei contratti di apprendistato ».

3. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come modificato dall'articolo 52, comma 57, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: « è collocato a domanda » sono inserite le seguenti: « , compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ».

4. All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, come da ultimo modificato dal comma 3 del presente articolo, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, né i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono mantenuti ».

## ART. 18.

*(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da professionisti operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

2. All'articolo 2, comma 313, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: « italiana o straniera, » sono inserite le seguenti: « in maggioranza ».

## ART. 18.

*(Valutazione tra pari per la selezione dei progetti di ricerca).*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, a valere sulle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, per un periodo sperimentale di tre anni ad applicare il principio della tecnica di valutazione tra pari, svolta da comitati composti per almeno un terzo da **studiosi** operanti all'estero, ai fini della selezione di tutti i progetti di ricerca, finanziati a carico delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a carico del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ferma restando la possibilità di una disciplina particolare in relazione al Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297. Restano ferme le norme di cui all'articolo 1, commi 814 e 815, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 2, commi 313, 314 e 315, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Sono altresì fatti salvi, nel rispetto, ove possibile, del principio della tecnica di valutazione tra pari, i vincoli già previsti di destinazione di quote dei suddetti stanziamenti in favore di determinati settori, ambiti di soggetti o finalità.

2. *Identico.*

**ART. 18-bis.****(Comitato nazionale dei garanti  
per la ricerca).**

1. Al fine di promuovere la qualità della ricerca e assicurare il buon funzionamento delle procedure di valutazione tra pari previste dall'articolo 18, è istituito il Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR). Il CNGR è composto da sette studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica internazionale, appartenenti a una pluralità di aree disciplinari, tra i quali almeno due donne e due uomini, nominati dal Ministro, il quale sceglie in un elenco composto da non meno di dieci e non più di quindici persone definito da un comitato di selezione. Il comitato di selezione, istituito con decreto del Ministro, è composto da cinque membri di alta qualificazione, designati, uno ciascuno, dal Ministro, dal presidente del Consiglio direttivo dell'ANVUR, dal vice presidente del *Centre for Economic Policy Research*, dal presidente dell'*European Research Council*, dal presidente dell'*European Science Foundation*.

2. Il CNGR indica criteri generali per le attività di valutazione dei risultati, tenendo in massima considerazione le raccomandazioni approvate da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati; nomina gli studiosi che fanno parte dei comitati di selezione di cui al comma 1 e coordina le attività dei comitati suddetti; subentra alla commissione di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 marzo 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 2004, nonché alla commissione di garanzia prevista per i programmi di ricerca di interesse nazionale. Le predette commissioni sono soppresse dalla data in cui sono nominati i componenti del CNGR. Con specifici accordi di programma dotati di adeguata copertura degli oneri da essi derivanti, il CNGR può provvedere all'espletamento delle procedure di selezione dei progetti o programmi di ricerca attivati da enti pubblici o privati. Nell'esercizio delle sue funzioni, il CNGR si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero relative alle attività contemplate dal presente comma.

3. La spesa per il funzionamento del CNGR e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca è compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento dei progetti o programmi di ricerca, per un importo massimo non superiore al 3 per cento dei predetti fondi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il decreto del Ministro che nomina i componenti del CNGR determina le indennità spettanti ai suoi componenti.



**4. Il CNGR definisce le proprie regole di organizzazione e funzionamento ed elegge al proprio interno il presidente, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. I dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa per la durata del mandato. I componenti del CNGR restano in carica per un triennio e non possono essere nuovamente nominati prima che siano trascorsi almeno cinque anni. Essi cessano automaticamente dalla carica al compimento del settantesimo anno di età. Se uno dei componenti cessa dalla carica prima della scadenza del proprio mandato, il componente che viene nominato in sostituzione resta in carica per la durata residua del mandato. Il predetto componente è scelto dal Ministro nello stesso elenco di cui al secondo periodo del comma 1.**

**5. In sede di prima applicazione, previo sorteggio, sono individuati due componenti del CNGR che durano in carica due anni e tre componenti che durano in carica tre anni. Il CNGR predispone rapporti specifici sull'attività svolta e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministro, il quale cura la pubblicazione e la diffusione dei rapporti e delle relazioni del CNGR.**

## ART. 19.

(Assegni di ricerca).

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. Possono essere destinatari degli assegni studiosi in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo dei soggetti di cui al comma 1. I medesimi soggetti possono stabilire che il dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

## ART. 19.

(Assegni di ricerca).

1. Le università, le istituzioni e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, possono conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca. I bandi, resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'ateneo, **ente o istituzione**, del Ministero e dell'Unione europea, contengono informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale spettante.

2. *Identico.*

3. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

4. I soggetti di cui al comma 1 disciplinano le modalità di conferimento degli assegni con apposito regolamento, prevedendo la possibilità di attribuire gli stessi mediante le seguenti procedure:

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell'ateneo, seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dall'ateneo.

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse **del soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca, ente o istituzione** seguito dalla presentazione direttamente dai candidati dei progetti di ricerca, corredati dai titoli e dalle pubblicazioni e valutati da parte di un'unica commissione che può avvalersi, senza **nuovi o maggiori** oneri a carico della finanza pubblica, di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all'ateneo, e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate;

b) pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite **dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca ente o istituzione.**

5. Agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'ateneo, sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.

7. Gli assegni non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti di cui al comma 1.

8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 21, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dieci anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

5. **A decorrere dall'anno 2011**, agli assegni di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni **Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.**

6. L'importo degli assegni di cui al presente articolo è determinato dall'ateneo, **sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro.**

7. *Identico.*

8. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente articolo e dei contratti di cui all'articolo 21, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i **dodici** anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

## ART. 20.

(Contratti per attività di insegnamento).

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale. I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

## ART. 20.

(Contratti per attività di insegnamento).

1. Le università, anche sulla base di specifiche convenzioni con gli enti pubblici e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, possono stipulare contratti, a titolo gratuito o oneroso, per attività di insegnamento al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale, **che siano dipendenti da altre amministrazioni, enti o imprese, ovvero titolari di pensione, ovvero lavoratori autonomi in possesso di un reddito annuo non inferiore a 40.000 euro lordi.** I predetti contratti sono stipulati dal rettore, su proposta dei competenti organi accademici. I contratti a titolo gratuito possono essere stipulati esclusivamente con soggetti in possesso di un reddito da lavoro autonomo o dipendente, fermi restando i requisiti richiesti.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Fermo restando l'affidamento a titolo oneroso o gratuito di incarichi di insegnamento al personale docente e ricercatore universitario, le università possono, altresì, stipulare contratti a titolo oneroso, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti. I contratti sono attribuiti previo espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo, **nel rispetto del codice etico**, che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti. Il trattamento economico spettante ai titolari dei predetti contratti è determinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**2-bis. La stipulazione di contratti per attività di insegnamento ai sensi del presente articolo non costituisce titolo e non dà luogo ad alcun diritto ai fini dell'assunzione nei ruoli universitari.**

## ART. 21.

*(Ricercatori a tempo determinato).*

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.

2. I destinatari sono scelti mediante procedure pubbliche di selezione disciplinate dalle università con regolamento ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:

a) pubblicità dei bandi sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;

b) ammissione alle procedure dei possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio. È richiesto il superamento di una prova di adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera;

## ART. 21.

*(Ricercatori a tempo determinato).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

c) valutazione delle pubblicazioni scientifiche e del *curriculum* complessivo dei candidati, con attribuzione di un punteggio numerico accompagnato da sintetica motivazione per ciascuno dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati, secondo parametri e criteri definiti con decreto del Ministro;

d) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.

3. I contratti hanno le seguenti tipologie:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse;

b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito, con un impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, pari **rispettivamente** a 350 ovvero a 200 ore. **I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno.**

3. *Identico.*

4. I contratti di cui al comma 3, lettera a), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito. **I contratti di cui al comma 3, lettera b), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.**



5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b*), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 17. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo. **L'espletamento del contratto costituisce titolo preferenziale nell'ammissione ai concorsi nelle pubbliche amministrazioni.**

6. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre del sesto anno successivo, la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell'università medesima, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16. A tal fine le università possono utilizzare fino alla metà delle risorse equivalenti a quelle necessarie per coprire i posti disponibili di professore di ruolo. A decorrere dal settimo anno l'università può utilizzare le risorse corrispondenti fino alla metà dei posti disponibili di professore di ruolo per le chiamate di cui al comma 5.

7. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 8.

5. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 3, lettera *b*), l'università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 17, **comma 1, lettera *d***). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli *standard* qualitativi **riconosciuti a livello internazionale** individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 17, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui al comma 3, lettera *a*), è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno. Per i titolari dei contratti di cui al comma 3, lettera *b*), il trattamento annuo lordo onnicomprensivo è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino a un massimo del 30 per cento.

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.

8. *Identico.*

9. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli. **L'espletamento del contratto di cui al comma 3, lettere *a*) e *b*), costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.**

## ART. 22.

*(Collocamento a riposo dei professori  
e dei ricercatori).*

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, non si applica a professori e ricercatori universitari. I provvedimenti adottati dalle università ai sensi della predetta norma decadono alla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione di quelli che hanno già iniziato a produrre i loro effetti.

## ART. 22.

*(Collocamento a riposo dei professori  
e dei ricercatori).*

*Identico.*

## ART. 23.

*(Disciplina dei lettori di scambio).*

1. In esecuzione di accordi culturali internazionali che prevedono l'utilizzo reciproco di lettori, le università possono conferire a studiosi stranieri in possesso di qualificata e comprovata professionalità incarichi annuali rinnovabili per lo svolgimento di attività finalizzate alla diffusione della lingua e della cultura del Paese di origine e alla cooperazione internazionale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità per il conferimento degli incarichi, ivi compreso il trattamento economico a carico degli accordi di cui al comma 1.

## ART. 23.

*(Disciplina dei lettori di scambio).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

## ART. 24.

*(Anagrafe degli studenti).*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, alinea, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, le parole: « , in particolare, » sono soppresse.

## ART. 24.

*(Anagrafe degli studenti).*

*Identico.*

## ART. 25.

*(Norme transitorie e finali).*

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo.

2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo 17, comma 1.

## ART. 25.

*(Norme transitorie e finali).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**2-bis.** All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Si procede altresì direttamente al sorteggio nell'ipotesi in cui il numero dei professori ordinari appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto del bando è inferiore a quattro ».

3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere ancora assunti per tali ruoli ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino alla durata della loro idoneità prevista dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *b*), si applicano altresì a coloro che hanno usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.

5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, provvede alla rideterminazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in medicina e chirurgia e alla loro distribuzione su base regionale anche al fine di riequilibrare l'offerta formativa in relazione al fabbisogno di personale medico del bacino territoriale di riferimento.

3. Coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario possono comunque essere **destinatari di chiamata** ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino **al termine del periodo di durata dell'idoneità stessa previsto** dall'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230. **In tale ipotesi e nel caso di idoneità conseguita all'esito delle procedure di valutazione comparativa, bandite ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e dell'articolo 4-bis, comma 16, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, nei novanta giorni successivi alla deliberazione, da parte dell'università che ha indetto il bando, di voler effettuare la chiamata, devono seguire il decreto di nomina e la presa di servizio dell'idoneo, in mancanza dei quali quest'ultimo può essere chiamato da altre università, ferma restando la possibilità per l'università che ha indetto il bando di ripetere la chiamata.**

4. **I contratti** di cui all'articolo 21, comma 3, lettera *b*), **possono essere stipulati, con le modalità previste dal medesimo articolo, anche con** coloro che hanno usufruito **per almeno tre anni** dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della citata legge n. 230 del 2005.

5. *Identico.*

6. All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo, dopo la parola: « triennio » sono inserite le seguenti: « o nell'ambito di specifici programmi di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca » e, dopo la parola: « universitarie » sono inserite le seguenti: « o di ricerca »; il secondo periodo è soppresso; al quarto periodo, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « A tali fini ».

7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 17 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), della medesima legge.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

a) l'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398;

b) l'articolo 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210;

c) l'articolo 1, commi 8, 10, 14 e 17, della legge 4 novembre 2005, n. 230;

d) l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

9. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 16, comma 2, della presente legge, è abrogato il decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164.

10. Fino all'anno 2015 la laurea magistrale o equivalente, unitamente ad un *curriculum* scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, è titolo valido per la partecipazione alle procedure pubbliche di selezione relative ai contratti di cui all'articolo 21.

6. *Identico.*

7. Ai fini dei procedimenti di chiamata dei professori di cui all'articolo 17 della presente legge l'idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, è equiparata all'abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della medesima legge, **nonché dell'articolo 1, comma 6, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni.**

8. *Identico:*

**a) l'articolo 14, quinto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311;**

*b) identica;*

*c) identica;*

**d) l'articolo 1, commi 8, 10 e 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230;**

*e) identica.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*



**10-bis.** Fino alla definizione dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *c*), e dei criteri e indicatori di cui al comma 3, lettera *b*), del medesimo articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

**10-ter.** All'articolo 6, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: « compiti ispettivi » sono aggiunte le seguenti: « e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati ».

**10-quater.** All'articolo 2, comma 140, lettera *b*), del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, dopo le parole: « e le relative indennità » è aggiunto il seguente periodo: « Ferma restando l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di collocamento a riposo, la carica di presidente o di componente dell'organo direttivo può essere ricoperta fino al compimento del settantesimo anno di età ».

11. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *f*), si provvede nel limite massimo **di 10 milioni di euro per l'anno 2010** e di 1 milione di euro per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per i medesimi anni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'importo dei rimborsi di cui all'articolo 1, comma 5, primo periodo, della legge 3 giugno 1999, n. 157. Al comma 6 del medesimo articolo 1 della legge n. 157 del 1999, il quarto periodo è soppresso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**10-quinquies.** Nella prima tornata delle procedure di abilitazione di cui all'articolo 16, qualora l'ANVUR non abbia provveduto in tempo utile a formulare la lista di studiosi ed esperti in servizio all'estero di cui al citato articolo 16, comma 3, lettera *e*), in relazione a uno specifico settore concorsuale, la commissione nazionale, relativamente a tale settore, è integralmente composta ai sensi della lettera *g*) del medesimo comma 3.

**10-sexies.** All'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari ».

11. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3, lettera *f*), si provvede nel limite massimo di **11 milioni di euro** per l'anno 2011 mediante corrispondente riduzione per **il medesimo anno** dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. All'onere derivante dall'articolo 19, comma 5, valutato in **3,5** milioni di euro annui, a decorrere dall'anno **2011**, si provvede mediante corrispondente riduzione **dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 370 del 1999**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Dall'attuazione delle rimanenti disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**11-bis.** Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 19, comma 5, della presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al comma 11 del presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009, nel programma « Sistema universitario e formazione post-universitaria » della missione « Istruzione universitaria » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

€ 6,60



\*16PDL0043100\*